COMUNITA' MONTANA LEOGRA-TIMONCHIO
Largo Fusinelle, 1 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445 530533, Fax 0445 530009
Codice Fiscale 83002290241 – Partita IVA 02552010247
Sito web: www.cmleogratimonchio.it
E mail: info@cmleogratimonchio.it

NORME PER LA RACCOLTA FUNGHI

Valide nel territorio dei comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

TITOLO PER LA RACCOLTA
Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la **ricevuta del versamento del contributo,** stabilito dalla Comunità Montana, accompagnata da **documento di identità in corso di validità.**
Detto titolo può essere rilasciato solo ai soggetti che hanno compiuto 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA
Sono stabiliti i seguenti importi:

CONTRIBUTO	VALIDITA'	COSTO RESIDENTI	COSTO NON RESIDENTI
GIORNALIERO	Giorno prescelto	Euro 5.00	Euro 5.00
MENSILE	30gg dal giorno prescelto	Euro 20.00	Euro 35.00
ANNUALE	12 mesi	Euro 25.00	Euro 50.00

RICEVUTE VERSAMENTO CONTRIBUTI
Sono rilasciate dalla Comunità Montana, dai pubblici esercizi a ciò abilitati, sono valide inoltre le ricevute dei bollettini di versamento in conto corrente postale o bancario. Il pagamento può avvenire mediante versamento in **c/c postale** numero **18267369**, intestato a **Comunità Montana Leogra - Timonchio, Largo Fusinelle 1, 36015 Schio**; oppure tramite versamento su **c/c bancario IBAN IT31L 05216 60750 000000000388 presso Credito Valtellinese filiale di Schio** intestato a **Comunità Montana Leogra - Timonchio**. Nella causale del versamento dovrà essere indicato il nominativo dell'intestatario, la tipologia di contributo, l'importo e la data di inizio validità.

GIORNATE DI RACCOLTA: A partire dal 29.03.2013 le giornate di raccolta sono: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.
Le persone, in possesso della ricevuta del versamento del contributo per la raccolta dei funghi con inizio validità antecedente il 29.03.2013, possono esercitare la raccolta tutti i giorni fino alla scadenza di validità del versamento effettuato.

ORARIO
La raccolta è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

ESONERI
Sono esonerati dal "contributo per la raccolta":
- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, **per la raccolta nei rispettivi fondi;**
- i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

RACCOLTA PER INTEGRAZIONE DI REDDITO
chi intende effettuare la raccolta dei funghi a scopo di integrazione del reddito, deve presentare alla Comunità Montana la documentazione prevista dalle norme vigenti.

LIMITI DI RACCOLTA
1) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
a) Agrocybe aegerita (pioppini);
b) Amanita ceasarea (ovuli);
c) Boletus gruppo edulis (porcini);
d) Calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio, prugnolo);
e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) Cantharellus lutescens (finferlo);
g) Clitopilus prunulus (prugnolo);
h) Clitocybe geotropa;
i) Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) Morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa (spugnola);
l) Polyporus poes caprae (piede di capra);
m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
n) Russola virescens (verdone);

2) I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati;

3) Nessun limite quantitativo è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo e loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà o in possesso.

4) I titolari di agevolazioni alla raccolta possono raccogliere fino al triplo del limite previsto dal comma 1);

5) La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre (3) esemplari per specie.

6) Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

7) E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

INFORMAZIONI UTILI
- La raccolta deve essere effettuata con contenitore rigido ed areato (ad esempio un cesto in vimini) e i funghi devono essere sommariamente puliti all'atto della raccolta.
- La raccolta funghi va effettuata senza danneggiare il terreno con attrezzi non idonei (ad esempio con rastrelli…), senza danneggiare le radici delle piante vicine, e senza distruggere volontariamente i corpi fruttiferi di funghi non raccolti.
- È vietata la raccolta dei funghi in aree urbane per una fascia di 10 metri dal margine della strada di viabilità pubblica, nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 m., salvo che ai proprietari stessi.
- I proprietari dei terrieri possono vietare la raccolta da parte di terzi, con apposite segnalazioni lungo la proprietà con cartelli e tabelle recanti tale divieto.